

(N. 376-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 maggio 1949  
modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 565)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

**di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 LUGLIO 1949

Lavori di trasformazione delle tramvie a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso, sino all'importo massimo di lire 265 milioni, per la costruzione - in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Società Tramvie Vicentine e da approvarsi, sentito il Consiglio superiore

### DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso, sino all'importo massimo di lire 265 milioni, per la costruzione - in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Società Tramvie Vicentine e da approvarsi, sentito il Consiglio supe-

dei lavori pubblici - del tronco Vicenza Porta Monte-Campo Marzio della tramvia Vicenza-Montagnana e del tronco Noventa-Este-Santa Elena in sostituzione di quello Noventa-Montagnana della tramvia predetta.

Art. 2.

Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sarà in definitiva accordata verrà fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

In caso di riconosciuta necessità il Ministro dei trasporti potrà disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.

Art. 3.

La sede stradale ed i fabbricati dei tronchi di cui all'articolo 1 sono acquisiti in proprietà dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Società concessionaria per la durata della concessione.

Per effetto di quanto stabilito al comma precedente, l'Amministrazione provinciale di Vicenza non è tenuta al rimborso, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, della metà del concorso di cui al precedente articolo 1.

I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Società Tramvie Vicentine in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge saranno regolati con apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro.

riore dei lavori pubblici - del tronco Vicenza Porta Monte-Campo Marzio della tramvia Vicenza-Montagnana e del tronco Noventa-Este-Sant'Elena e il rimodernamento di quello Noventa-Montagnana della tramvia predetta.

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

Per la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 265 milioni.

Alla detta spesa si provvederà con la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**